



ESTRATTO POLIZZA ASSICURATIVA

UnipolSai n. 1/2725/65/194325779

Carissim@

come sai, l'iscrizione al nostro sindacato da parte delle lavoratrici e lavoratori dei settori pubblici, include gratuitamente una copertura assicurativa di responsabilità civile nella forma "Claims Made" con le garanzie di retroattività e postuma.

Nel merito la polizza garantisce l'iscritto ed obbliga la compagnia assicuratrice a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per perdite patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione e/o all'erario in conseguenza di azioni, omissioni e/o ritardi, commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione, in qualità (giuridica o di fatto) di agente contabile e/o consegnatario. La garanzia è estesa all'azione di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione che abbia autonomamente risarcito il terzo delle perdite patrimoniali involontariamente cagionate dall'Assicurato stesso, da solo o in concorso con altri.

Si conviene inoltre che, in caso di decesso dell'Assicurato, rimane l'obbligo degli Assicuratori a tenere indenni gli eredi da sinistri attinenti ad azioni di rivalsa da parte della Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato durante il periodo di efficacia come definito, ferme in ogni caso le prescrizioni previste dalla legge.

L'Assicurazione è operante per i comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato nello svolgimento della sua attività istituzionale presso qualsiasi Ente della Pubblica Amministrazione.

Condizione essenziale per le modalità di attivazione è che i sinistri stessi siano notificati, per la prima volta all'interessato, nel periodo di validità della polizza e per comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato. Ciò significa che la polizza copre i cosiddetti "sinistri" notificati dall'Assicurato agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

Retroattività: si applica, alle condizioni riportate nella certificazione allegata, nel caso in cui il sinistro, notificato come sopra, sia riferito a fatti che non siano già noti all'Assicurato o già sottoposti all'esame della Corte dei Conti.

Postuma: si applica, alle condizioni riportate nella certificazione allegata, nel caso in cui l'Assicurato, nel corso della durata del contratto, cessi dal servizio o dalle sue funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa ed a copertura dei sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza stessa.

Resta inteso che:

- la polizza viene attivata su specifica richiesta dell'assicurato o dei suoi eredi entro 60gg dalla scadenza annuale della polizza stessa, successivi alla cessazione dell'attività.
- gli assicuratori risponderanno, nel periodo di validità della copertura, come meglio esplicitato nella certificazione allegata, e *purché non ci sia altra polizza in essere per lo stesso rischio*.
- *L'assicurazione cessa automaticamente nei confronti dell'Assicurato licenziato per giusta causa.*



**FPCGIL
SICURA
DI TE.**

Nello specifico:

- R.C. Colpa Grave del personale dipendente Comparto Sanità iscritti FP CGIL non dirigente e non medico.
Massimale: 250.000€
- Responsabilità Amministrativa ed Amministrativo-contabile dei dipendenti della P.A. Iscritti FP CGIL non dirigenti.
Massimale: 1.000.000€ - compresi i Danni Materiali a persone e cose

Importante evidenziare alcuni aspetti a favore dei nostri iscritti che tale polizza garantisce:

- A. NON prevede franchigia per il personale sanitario e altro personale socio-sanitario. Per il personale Non sanitario è previsto uno scoperto del 5% con minimo non indennizzabile di €500,00 e massimo €2,500,00
- B. il massimale NON è aggregato, NON c'è quindi un limite di risarcimento massimo previsto dalla Compagnia per sinistri generati dalla convenzione, se non quelli indicati dalla certificazione allegata.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

La polizza prevede due opzioni temporali entro i quali denunciare il sinistro:

- A. 10 giorni per i Sanitari (professioni altro personale sanitario)
- B. 30 giorni per il restante personale

E' fatto obbligo all'assicurato denunciare, entro le date sopra indicate, da quando ne è venuto a conoscenza, solamente i sinistri per cui abbia ricevuto:

- Formale messa in mora dell'Azienda di appartenenza o dell'assicuratore dell'Azienda sanitaria
- Invito a dedurre da parte della Corte dei Conti.

L'inchiesta giudiziaria (procedimento penale) e/o procedimento civile promosso contro l'assicurato in relazione alle responsabilità professionali previste dall'oggetto di questa assicurazione non costituiscono formalmente un sinistro e non devono, pertanto, essere notificati all'assicuratore.

Considerato che questa è un'assicurazione nella forma 'Claims-Made', quale temporalmente delimitata, l'omessa denuncia durante il periodo di Assicurazione comporta la perdita del diritto dell'Assicurato all'indennizzo. Resa la denuncia, l'Assicurato è tenuto a fornire agli Assicuratori tutte le informazioni e l'assistenza del caso.

L'Assicurato deve far denuncia scritta agli Assicuratori di ciascun sinistro entro il termine sopra indicato da quando ne è venuto a conoscenza.

La denuncia va fatta all'agenzia Unipolsai Assicurazioni di Roma – Assifinanziaria srl Agenzia Generale Roma 2725, Via Dei Gracchi 291/A 00192, che gestisce il presente contratto, e deve riportare i dati anagrafici dell'iscritto, copia del documento di identità, del codice fiscale, della tessera d'iscrizione alla FP CGIL (o copia della busta paga), i recapiti telefonici/indirizzo/Mail dell'iscritto e segnalando il tipo di contratto di lavoro che si ha in essere.



**FPCGIL
SICURA
DI TE.**

Tale denuncia deve contenere la data e la narrazione del fatto, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e ogni altra notizia utile per gli Assicuratori:

Indirizzo mail dedicato	info.02725.f.p@gmail.com
Telefono	06/3203225/754
Fax	06/3220751

Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti.

Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi o sostenere spese al riguardo.

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia di Sinistro può comportare la perdita del diritto all'indennità ovvero la riduzione dell'indennizzo liquidabile secondo quanto previsto dall'art.1915 c.c.

COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI-SECONDO RISCHIO

Qualora esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e gli stessi danni o perdite, l'assicurazione da noi stipulata opererà a secondo rischio e cioè solo dopo che i massimali previsti dalle altre assicurazioni siano esauriti, fermo in ogni caso il massimale di riferimento stabilito.

L'obbligo di comunicare agli Assicuratori la coesistenza di altre assicurazioni sussiste soltanto in caso di sinistro. L'Assicurato è tenuto a denunciare il sinistro a tutti gli assicuratori interessati, nei termini previsti dalle rispettive polizze, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Per ogni ulteriore informazione e per l'aiuto nella compilazione e nell'invio della eventuale denuncia di sinistro ci si può rivolgere alla Segreteria FP CGIL del territorio.